

**Consorzio per l'incremento
degli studi e delle ricerche
dei Dipartimenti di Fisica
dell'Università di Trieste**

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Fra l'amministrazione provinciale di Trieste, il Comune di Trieste, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste, la Cassa di Risparmio di Trieste - Fondazione, è costituito, ai sensi dell'art. 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste, per brevità denominato "Consorzio per la Fisica - Trieste".

il Consorzio, con la prescritta approvazione, acquista la personalità giuridica.

Al Consorzio partecipano di diritto l'università degli studi di Trieste e l'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente - ENEA.

Possono entrare a fare parte del Consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e privati che si obblighino ad erogare contributi anche temporanei.

Art. 2

Il Consorzio ha lo scopo di contribuire al potenziamento delle scienze fisiche dell'Università degli Studi e delle altre istituzioni scientifiche di Trieste, con particolare riferimento ai programmi di attività svolti d'intesa con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con il Consorzio Interuniversitario per la Fisica della Materia (INFM), con il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste dell'Unesco/Aiea e con altri Enti internazionali costituiti a Trieste.

Il Consorzio può concedere contributi finanziari e acquistare beni mobili ed immobili, provvedere all'esecuzione di opere, fornire personale e servizi, integrando con ciò l'attività dello Stato nell'esecuzione degli impegni da questo assunti con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, con l'Unesco e con altri Enti internazionali.

Art. 3

Il Consorzio ha la durata di trenta anni a decorrere dal 2 Novembre 1994, data della scadenza dell'atto costitutivo di cui al DPR 28.1.1965, n. 443. Alla sua scadenza può essere rinnovato.

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 4

Gli organi del Consorzio sono: il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci e il Direttore.

I compensi ed i rimborsi spese per lo svolgimento degli incarichi statutari saranno determinati dall'Assemblea dei Soci in conformità alla normativa universitaria.

Art. 5

Il **Presidente** è il rappresentante legale del Consorzio, dura in carica per la durata del Consiglio direttivo, che lo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri che rappresentano l'università di Trieste, la **SISSA** e gli altri enti pubblici.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci del Consorzio ed il Consiglio direttivo, formula le proposte da sottoporre a detto Consiglio, adotta i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso d'assenza o d'impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate dal consigliere che da maggior tempo fa parte del Consiglio.

A parità di condizioni sarà preferito il più anziano di età.

Art. 6

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consorzio ed è composta dai delegati degli enti e privati partecipanti al Consorzio con l'impegno di un contributo annuo non inferiore a 10 milioni di lire per gli enti pubblici ed a 20 milioni di lire per i privati, nonché dei delegati di ogni gruppo di privati che concorrano ciascuna per importi minori, ma insieme per la cifra di 20 milioni.

La partecipazione per ciascun ente, privato o gruppo, ha la medesima durata del rispettivo contributo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e rispettivamente del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per la elezione dei Sindaci, per l'approvazione di eventuali modifiche al presente statuto, nonché per deliberare su tutte le proposte presentate dal Presidente.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle adunanze dell'Assemblea dei Soci partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dell'Università di Trieste.

Art. 7

Il Consiglio direttivo è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- 2) da un rappresentante dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA);
- 3) da un professore rappresentante l'università di Trieste;
- 4) da un rappresentante della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati in Trieste (SISSA);
- 5) da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Trieste;
- 6) da un rappresentante del Comune di Trieste;
- 7) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste;
- 8) da un rappresentante della Cassa di Risparmio di Trieste - Fondazione;
- 9) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- 10) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM);
- 11) dal Direttore del Consorzio.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati. Resta salva ai competenti organi deliberativi degli Enti aderenti al Consorzio di revocare in ogni momento il mandato al proprio rappresentante.

Nel caso che nel corso del triennio vengano a cessare dalla carica uno o più componenti del Consiglio direttivo, essi devono essere sostituiti a cura dei rispettivi enti o autorità. Salve le attribuzioni spettanti all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi del Consorzio e delibera in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto del Presidente è dirimente in caso di parità.

Le mansioni di segretaria sono svolte da un funzionario dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 8

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia ed il terzo eletto dall'Assemblea dei Soci del Consorzio.

I **sindaci** durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di controllare le scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare sull'osservanza delle norme statutarie ed esaminare il conto consuntivo per riferirne con motivata relazione all' **Assemblea dei Soci del Consorzio**.

I sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 9

Il Direttore provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo secondo le norme ed i poteri stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio stesso.

Egli è un professore di fisica dell'Università di Trieste, nominato dal Consiglio direttivo su designazione del collegio dei professori facenti capo ai Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste.

Art. 10

Per il conseguimento degli scopi per cui è istituito, al Consorzio possono essere concessi in uso beni mobili ed immobili da parte dello Stato e degli enti consorziati.

Il Consorzio può pure avvalersi di personale messo a sua disposizione, anche temporaneamente, da parte dello Stato, dell'Università o di altri enti.

ATTIVITA' PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 11

Le attività patrimoniali del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi degli enti e privati di cui al paragrafo n. 3 della convenzione cui è allegato il presente statuto;
- b) contributi versati da enti a privati a norma del paragrafo n. 5 della convenzione cui è allegato il presente statuto;
- c) erogazioni di qualsiasi genere e provenienza, da parte dello Stato e da altri enti pubblici o privati, nonché per lasciti o donazioni e contributi che dovessero pervenire da parte di privati cittadini, società, ecc.;
- d) proventi derivanti dalle attività del Consorzio.

Art. 12

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio viene predisposto e presentato dal Consiglio direttivo entro il mese di marzo e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci non oltre il mese di aprile.

Art. 13

I servizi amministrativi e contabili del Consorzio sono affidati agli uffici dell'Università degli studi di Trieste.

I servizi di cassa e tesoreria sono svolti dalla Cassa di Risparmio di Trieste - Banca SpA.

Per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio valgono, per quanto applicabili, le norme che regolano l'amministrazione e la contabilità nelle Università.

Art. 14

I beni mobili ed immobili sono acquistati dal Consorzio direttamente in favore dell'Università degli studi di Trieste, ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del Codice civile.

Art. 15

Il Consorzio, su deliberazione del Consiglio direttivo, ha facoltà di scontare i contributi e di contrarre mutui per il perseguimento dei propri scopi.

Art. 16

In caso di scioglimento del Consorzio, tutte le attività di esso saranno devolute all'Università degli studi di Trieste ed assegnate ai Dipartimenti di Fisica della medesima Università.

I documenti e gli atti del Consorzio saranno consegnati all'Università per la loro conservazione.

Il Consorzio non potrà, in ogni caso, essere sciolto se non verranno preventivamente liquidate tutte le pendenze.